

BGer 4D_38/2020 vom 7. Januar 2022

Bundesgericht, 2022-01-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4D_38_2020

FR: TF 4D_38/2020 du 7 janvier 2022

IT: TF 4D_38/2020 del 7 gennaio 2022

Erwägungen

E. 1

La sentenza impugnata è stata emanata su ricorso dal tribunale di ultima istanza del Cantone Ticino in una causa civile. Poiché nella fattispecie il valore di lite non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile, la ricorrente ha a giusta ragione scelto la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Essendo stata condannata al pagamento di fr. 26'357.35, il suo diritto al ricorso è manifesto e, contrariamente a quanto ritiene l'opponente, non richiede una particolare motivazione (cfr. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 9 ad art. 115 LTF). Introdotto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di appello, il rimedio di diritto si rivela pure ammissibile dal profilo dell' art. 100 cpv. 1 LTF .

E. 2

Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e partitamente motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall' art. 117 LTF). Ciò significa che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 138 I 171 consid. 1.4; 134 II 244 consid. 2.2). Le critiche di natura appellatoria sono irricevibili (DTF 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii).

Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF) e può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 116 LTF (art. 118 cpv. 2 LTF).

E. 3

La Corte cantonale ha dapprima indicato che spetta al committente provare la tempestiva notifica dei difetti, indicando pure quando questi sono divenuti riconoscibili e a chi li ha comunicati. Ha poi rimproverato alla convenuta "di non avere speso una parola sulla tempestività della notifica né in termini generici né riferita ai singoli difetti", nonostante la contestazione di intempestività sollevata dall'attrice nella replica. Ha ritenuto che le indicazioni fornite a tal proposito nell'appello erano irrite e che neppure da queste era possibile stabilire quando i difetti sarebbero stati scoperti e notificati o quando sarebbero terminati i lavori. Ha infine considerato irrilevante la richiesta di una copertura assicurativa inoltrata all'assicurazione dell'appaltatrice e infondata l'obiezione secondo cui quest'ultima si sarebbe limitata a contestare solo la tempestività della notifica di alcuni difetti.

E. 4.1

La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non aver - sufficientemente - motivato la sua sentenza perché non ha tenuto conto né degli atti e delle audizioni dei testi C. _____ e D. _____, da cui emergerebbe che i difetti sarebbero già stati notificati nella settimana del 24 dicembre 2008, né delle censure - che riproduce testualmente - da cui risulterebbe la dimostrazione dei difetti e la loro notifica.

E. 4.2

Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) richiede che prima della propria decisione l'autorità senta effettivamente la parte ed esamini e consideri i suoi argomenti (DTF 134 I 83 consid. 4.1). La giurisprudenza ha dedotto da tale garanzia il diritto ad ottenere una decisione motivata. Il destinatario della decisione e ogni interessato deve poterla comprendere e impugnare con cognizione di causa e l'istanza di ricorso eventualmente adita deve potere esercitare pienamente il suo controllo. Per soddisfare tale esigenza è sufficiente che l'autorità menzioni almeno brevemente i motivi che l'hanno portata alla sua decisione. Questa non ha per contro l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, mezzi di prova e censure invocati dalle parti. L'essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti che sono stati accertati e le deduzioni che ne sono state tratte (DTF 142 II 154 consid. 4.2, con rinvii).

In concreto la critica ricorsuale appare appena abbozzata e si rivela quindi in larga misura inammissibile, non bastando, per formulare un'ammissibile censura, semplicemente riprodurre una parte dell'appello. Per il resto essa si rivela infondata. La Corte cantonale ha infatti spiegato in maniera chiara di ritenere che la committente non aveva né allegato né provato la tempestiva notifica dei difetti. Sapere se così facendo, segnatamente alla luce delle citate deposizioni, essa sia incorsa in arbitrio esula dalla garanzia invocata e sarà esaminato nel prossimo considerando.

E. 5.1

La ricorrente indica poi che giusta l'art. 170 cpv. 1 lett. d CPC/TI i fatti non contestati si reputano ammessi solo se gli atti del processo non provino fatti contrari. Ne deduce che la Corte cantonale sarebbe caduta nell'arbitrio, poiché la mancata contestazione dell'eccezione di intempestività sarebbe irrilevante, atteso che ella ha provato, in particolare con le menzionate audizioni testimoniali, la notifica dei difetti. In queste circostanze non può nemmeno esserle rimproverato di aver violato il principio attitatorio. Afferma inoltre che l'appaltatrice sarebbe immediatamente intervenuta dopo la comunicazione dei difetti, "dimostrando con atti concludenti di ritenere la notifica dei difetti tempestiva".

E. 5.2

Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione cantonale come se ci si trovasse in istanza di appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità inferiore (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 III 513 consid. 4.3 pag. 522; 134 II 349 consid. 3). Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità e che esso non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii).

Nella fattispecie la sentenza impugnata ha chiaramente indicato che giusta la giurisprudenza non basta notificare dei difetti, ma che tale segnalazione deve avvenire entro precisi limiti temporali dalla loro scoperta, ritenendosi altrimenti l'opera approvata. Ora, la ricorrente incentra la sua argomentazione - per altro appellatoria - sul fatto di avere segnalato i difetti all'appaltatrice, che li ha recepiti. Ella non spende però una parola per contestare che, per fondare una pretesa per il minor valore dell'opera, la comunicazione non possa avvenire in qualsiasi momento né di avere inammissibilmente preteso per la prima volta in appello che le opere non sarebbero già state terminate nel 2008. In queste circostanze le testimonianze citate nel ricorso si palesano inconferenti, atteso che da queste non emerge da quando i difetti erano noti. Né soccorre in questo ambito la generica affermazione ricorsuale secondo cui l'opponente sarebbe intervenuta nella sua abitazione dopo la segnalazione dei difetti, poiché questo fatto non risulta dalla sentenza impugnata (art. 118 LTF).

E. 6

Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.